

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

17/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, corretta interpretazione delle misure di contenimento introdotte dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010 – Deliberazione n.11/2012 della Corte dei conti Sezioni riunite	2
Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale – Esonero dall'informativa – Provvedimento del Garante della Privacy del 5 aprile 2012	3
Disponibili i dati relativi al gettito stimato per l'anno 2012 dell'imposta municipale propria – Comunicazione del Dipartimento delle Finanze	4
Dipartimento per gli Affari Interni – Attribuzione di Entrata da Federalismo Fiscale e Trasferimenti Erariali per gli Enti Locali Anno 2012	4
Semplificazioni Tributarie D.L. 16/2012 il testo approvato dalla Camera torna al Senato per la conversione definitiva, i cui termini scadono il 1° maggio. I contenuti e le novità in materia di IMU, tributi e Patto di Stabilità	5

Limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, corretta interpretazione delle misure di contenimento introdotte dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010 – Deliberazione n.11/2012 della Corte dei conti Sezioni riunite

Con la deliberazione n. 11 del 17 aprile 2012 la Corte dei Conti - Sezioni Riunite - ha fornito indicazioni circa alcune questioni relative all'applicazione dei limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, in riferimento alle misure di contenimento introdotte dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012).

La citata normativa ha infatti esteso agli enti locali un limite di spesa già posto nel 2010 per altre amministrazioni pubbliche, prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009.

Fermo il principio di carattere generale sull'obbligo del contenimento, la Corte si è espressa in relazione a due casi particolari :

1. l'applicabilità dei limiti in caso di assunzione a tempo determinato, o con altro rapporto di lavoro flessibile, necessaria per la sostituzione di dipendente assente per congedo di maternità.
2. L'assoggettabilità ai limiti nel caso degli incarichi dirigenziali conferiti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Secondo la Corte :

a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale.

Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.

b) L'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l'espressione della predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei.

c) Nel solo caso in cui l'applicazione diretta impedisse l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è quindi possibile

configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati.

d) Resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate.

Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale – Esonero dall'informativa – Provvedimento del Garante della Privacy del 5 aprile 2012

In materia di trattamento dei dati per attività di propaganda elettorale, il Garante della Privacy, con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile, ha confermato l'esonero dall'informativa ed ha prescritto ai titolari di trattamento interessati, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento generale dell'autorità del 7 settembre 2005, le cui prescrizioni si intendono integralmente confermate.

Conseguentemente i partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:

a) possono prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2012, solo se:
I) i dati sono raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
II) il materiale propagandistico è di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non rende possibile inserire un'ideale informativa anche sintetica;

b) possono continuare, decorsa la data del 30 settembre 2012, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2012, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

c) qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 novembre 2012 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati.

Disponibili i dati relativi al gettito stimato per l'anno 2012 dell'imposta municipale propria – Comunicazione del Dipartimento delle Finanze

Il Dipartimento delle Finanze rende disponibili i dati relativi al gettito stimato per l'anno 2012 dell'imposta municipale propria utili per la predisposizione del bilancio di previsione per la stessa annualità, ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazione, dalla legge 214 del 2011, introdotto dall'articolo 4, comma 5, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2012 (A.C. 5109-A), in corso di approvazione.

Cliccando sul link del [portale del federalismo fiscale](#) ogni comune può prendere visione dei propri dati accreditandosi nell'area riservata e accedendo alla Sezione "COLLABORARE". Seguendo il percorso: Dipartimento delle Finanze - Accedi ai servizi - Analisi statistiche è possibile selezionare la linea di interesse tra Previsioni gettito IMU, Variazione Fondo Sperimentale di Riequilibrio, Riduzione Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

I dati sono reperibili su: http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/quest/ap_home

Dipartimento per gli Affari Interni – Attribuzione di Entrata da Federalismo Fiscale e Trasferimenti Erariali per gli Enti Locali Anno 2012

Per consentire agli enti locali di avere un riferimento quantitativo sul quale avviare la costruzione ed approvazione del bilancio 2012, pur in assenza dei decreti di ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, il Dipartimento dell'Interno ha ritenuto utile divulgare una proiezione dei dati di attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2012.

I dati sono reperibili su : <http://finanzalocale.interno.it/sitophp/in.php?cod=19&redir=0>

Il Ministero dell'Interno ricorda che sulle risorse attribuite ai comuni hanno effetto, per l'anno 2012, disposizioni di legge fra cui:

- la cessazione dell'applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011), conseguentemente si rende disponibile una somma di 614 milioni di euro da attribuire ai citati comuni;
- l'applicazione della riduzione di risorse di cui all'articolo 2, comma 183 della legge n. 191 del 2009 per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo de Consigli comunali;
- l'applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, pari a 1.450 milioni di euro, disposta dall'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201 del 2011;
- gli altri effetti compensativi connessi all'attribuzione dell'imposta municipale propria (comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011).

Semplificazioni Tributarie D.L. 16/2012 il testo approvato dalla Camera torna al Senato per la conversione definitiva, i cui termini scadono il 1° maggio. I contenuti e le novità in materia di IMU, tributi e Patto di Stabilità

L'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16, che torna al Senato per la terza lettura e l'approvazione finale che dovrà avvenire entro il termine del 1° maggio 2012.

Tra le modifiche introdotte dalla Camera si segnalano quelle relative alla disciplina dei tributi istituiti in materia di federalismo municipale, tra cui l'Imposta municipale propria (IMU), l'imposta di soggiorno e l'imposta di scopo.

In particolare i comuni potranno:

- istituire e disciplinare l'imposta di scopo che sarà applicata sulla base imponibile IMU, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007;
- istituire un'imposta di sbarco, alternativa all'imposta di soggiorno, per finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e ambientali e servizi pubblici locali (comuni delle isole minori, ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori).

Patto di Stabilità orizzontale nazionale:

Si introducono norme volte a consentire una redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni dell'intero territorio nazionale attraverso la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo a vantaggio di quelli che prevedono di conseguire un differenziale negativo, al fine di consentire a tali enti un aumento dei pagamenti in conto capitale relativi a residui passivi, nell'importo massimo complessivo pari a 500 milioni di euro.

Modifiche all'Imposta municipale propria (IMU):

Nel corso dell'esame alla Camera, si è nuovamente intervenuti sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), già modificata dal Senato.

In particolare:

- vengono introdotti requisiti più stringenti per la qualifica di "abitazione principale", disponendo che le agevolazioni si applicano per un solo immobile, dove il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica;
- si consente ai comuni di considerare, a fini IMU, come abitazione principale l'immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il cespite non sia locato, nonché l'immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato;

- le agevolazioni per i terreni non coltivati ed i terreni agricoli si applicano solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- si consente, per l'anno 2012, il pagamento dell'IMU sull'abitazione principale in due o tre rate;
- si posticipa al 30 settembre 2012 il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU;
- si dispone una riduzione del 35 del canone atto a determinare il reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES degli immobili aventi interesse storico o artistico.

Di seguito il testo dell'art. 13 commi da 1 a 13 bis nel testo coordinato con gli emendamenti approvati in Commissione Finanze della Camera dei deputati (disciplina IMU):

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), secondo periodo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante al pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17.

I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1 dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo d'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate, di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Per il medesimo anno i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al FSR e ai trasferimenti erariali in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con DPCM, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni stabilita dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

12-quater. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Bergamo, 23 aprile 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord